

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUZZANI, BELLOCCHIO, UMIDI SALA, AULETA**

*Presentata il 3 agosto 1987*

### Aumento dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 marzo 1968, n. 263, fu istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, stabilendo la concessione di un assegno vitalizio annuo non reversibile di lire 60.000, in favore degli insigniti del predetto Ordine.

Successivamente l'entità originaria dell'assegno fu elevata a lire 150.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1980 ai sensi della legge 4 novembre 1979, n. 563, articolo 2.

Le ragioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di aumentare la misura dell'assegno vitalizio, a decorrere dal 1° gennaio 1987, risiedono nella ovvia considerazione che il menzionato assegno, già esiguo nel 1980, è diventato irrisorio ed umiliante per effetto dei processi inflattivi.

L'entità dell'importo annuo del vitalizio proponiamo di elevarla a lire 400.000, in base al riferimento della legge 15

aprile 1985, n. 140, articolo 6, la quale ha stabilito la concessione di una maggiorazione di 30.000 lire mensili in favore degli ex combattenti collocati in pensione dopo il 7 marzo 1968.

È, pertanto, un dovere morale dello Stato, oltre che un atto di giustizia, a cui non è possibile sottrarsi, testimoniare rispetto e gratitudine a coloro che hanno sacrificato gli anni migliori alla Patria, attraverso un riconoscimento concretamente tangibile.

Infine, i presentatori del provvedimento sottolineano che di fatto non si verificherà alcun aumento dell'onere finanziario già stanziato a bilancio, considerato che con il passare degli anni, purtroppo, diminuiscono gli aventi diritto.

Per tali ragioni confidiamo in una sollecita approvazione della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, l'assegno vitalizio, di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, già aumentato dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, è elevato a lire 400.000.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.